

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 29

presentata dai Consiglieri regionali

SORU - DERIU - AGUS - CIUSA - COCCO - ORRÙ - PIZZUTO - PORCU - CANU - CASULA - CAU -
CORRIAS - COZZOLINO - DESSENA - DI NOLFO - FRAU - FUNDONI - LI GIOI - LOI - MANDAS -
MATTA - PIANO - PILURZU - PINTUS - PISCEDDA - SERRA - SOLINAS Alessandro - SOLINAS
Antonio - SPANO

il 27 giugno 2024

Norme per il monitoraggio e il contrasto dei fenomeni discriminatori fondati sull'omo-lesbo-bi-trans-
intersex-afobia

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Nonostante il raggiungimento delle unioni civili anche per persone dello stesso sesso e poche norme eterogenee in materia di politiche del lavoro e inserimento professionale a livello nazionale, sono stati esigui gli interventi tesi a combattere l'omo-bi-transfobia a livello regionale. La situazione relativa alla discriminazione nei confronti di membri della comunità LGBTQIA+ negli ultimi anni non ha mostrato segni di miglioramento e, anzi, a livello regionale e locale, sia sul piano reale che in quello virtuale, preoccupano episodi di violenza fisica e psicologica. Episodi che, molto spesso, non vengono denunciati per timore di subire ripercussioni in famiglia, nell'ambiente scolastico, dal proprio datore di lavoro.

La presente proposta di legge nasce proprio dalla necessità di attuare e promuovere il principio di uguaglianza e di pari opportunità tra le persone, a prescindere dal loro orientamento sessuale, dall'identità di genere o da una condizione di intersessualità, offrendo loro la possibilità di vivere la propria affettività pienamente, senza necessità di rinnegarla o nasconderla.

La tabella di marcia dell'Unione europea, adottata nel febbraio 2014 dal Parlamento europeo (Rapporto Lunacek, 2013/2183(INI), A7-0009/2014) invitava anche le regioni a collaborare alla definizione di una politica globale pluriennale per la tutela dei diritti fondamentali delle persone LGBTQIA+, e gli obiettivi in essa indicati includono anche il superamento della discriminazione nei settori del lavoro, dell'istruzione, della sanità e dell'informazione, ambiti nei quali ricadono le competenze legislative regionali.

Nel triennio 2019-2021 (diffusione dei dati: maggio 2022) l'ISTAT, in collaborazione con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, ha rilevato che una persona su tre appartenente alla comunità queer ha subito almeno un evento di discriminazione in fase di accesso al lavoro. Il 61,6 per

cento delle persone tra 18-34 anni ha subito almeno un evento discriminatorio a scuola/università, ossia in uno dei periodi più cruciali per lo sviluppo dell'individuo.

Il 68,2 per cento afferma di aver evitato di tenersi per mano in pubblico con un partner dello stesso sesso per paura di essere aggredito, minacciato o molestato e, per lo stesso motivo, il 52,7 per cento ha evitato di esprimere il proprio orientamento sessuale. Le offese legate all'orientamento sessuale ricevute via web sono invece segnalate dal 13 per cento degli intervistati.

In Sardegna è necessario conformarsi ad altre regioni che sono state più virtuose nella lotta alla discriminazione e alla violenza determinate da orientamento sessuale, identità di genere e condizione di intersessualità. Si fa riferimento alla Toscana (legge regionale 15 novembre 2004, n. 63 - Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere), alla Liguria (legge regionale 10 novembre 2009, n. 52 - Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere), e in particolar modo al Piemonte (legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 - Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale) e all'Umbria (legge regionale 11 aprile 2017, n. 3 - Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere) dalle quali questa proposta di legge ha preso ispirazione nel tentativo di creare un corpus innovativo che potesse essere da modello per altre regioni che intendessero adottare una legge contro l'omo-lesbo-bi-trans-afobia che faccia riferimento anche alla realtà, spesso invisibile, delle persone intersessuali.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Principi e finalità

1. La Regione, in attuazione degli articoli 2, 3 e 21 della Costituzione, dell'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e degli articoli 1 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, promuove e realizza azioni, politiche e programmi finalizzati a consentire a ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale, della propria identità di genere o della propria condizione di intersessualità e a prevenire pratiche discriminatorie ed eventuali situazioni di svantaggio derivanti da esse.

2. La Regione attua i principi e le finalità della presente legge di concerto con le parti sociali e dei soggetti del terzo settore, promuovendo la collaborazione con gli enti locali e il dialogo con le associazioni che si occupano di parità e uguaglianza.

3. La Regione riconosce che ogni tipo di discriminazione e violenza verso le persone, in ragione del loro orientamento sessuale, della loro identità di genere o di una condizione di intersessualità, costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità personale e sociale, all'integrità fisica e psichica e può costituire un pericolo per la salute ed un ostacolo al godimento del diritto ad un'esistenza sicura, libera e dignitosa.

4. La Regione garantisce il diritto all'autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale, alla propria identità di genere e all'integrità fisica delle persone intersessuali e si opera a garantirlo nell'ambito delle proprie competenze.

5. La Regione garantisce l'accesso a parità di condizioni agli interventi e ai servizi ricompresi nella potestà legislativa regionale, senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o da una condizione di intersessualità.

6. La Regione, ai fini di prevenire le discriminazioni per motivi derivanti dall'orientamen-

to sessuale, dall'identità di genere o da una condizione di intersessualità e favorire l'acquisizione di una cultura del rispetto, promuove e valorizza l'integrazione tra le politiche educative, scolastiche e formative, sociali e sanitarie.

Art. 2

Interventi in materia di politiche del lavoro, formazione e aggiornamento professionale e integrazione sociale

1. La Regione, attraverso i servizi per il lavoro e specifiche politiche di sviluppo socio-economico, realizza e garantisce l'accesso a percorsi di inserimento lavorativo, di inclusione sociale e ad opportune misure di accompagnamento, al fine di supportare le persone che risultano discriminate nell'accesso a percorsi di istruzione e formazione professionale per motivi derivanti dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o da condizione di intersessualità.

2. La Regione, oltre a perseguire l'integrazione tra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, agisce sostenendo le famiglie nei loro compiti educativi attraverso la realizzazione di attività di educazione sui diritti umani.

3. La Regione e gli enti locali promuovono pari opportunità e parità di trattamento di ogni orientamento sessuale, identità di genere o condizione di intersessualità nei codici di comportamento e nelle attività di formazione e aggiornamento del personale degli uffici e degli enti, anche con l'apporto dei Comitati unici di garanzia di cui alla legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro).

4. La Regione aggiorna i profili e gli obiettivi professionali per i quali è prevista una formazione specifica erogata all'interno del sistema della formazione professionale regionale, al fine di inserire appositi moduli sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento.

5. La Regione sensibilizza le imprese operanti sul territorio regionale affinché si dotino

delle certificazioni di conformità agli standard di responsabilità sociale.

6. Le persone transgender sono destinatarie di opportune politiche regionali del lavoro, quali soggetti a rischio di emarginazione, appartenenti alle categorie di cui all'articolo 7, comma 2 e all'articolo 39, comma 2, lettera a), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego).

7. La Regione promuove, in collaborazione con le parti sociali e con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge, iniziative di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento in materia di contrasto alle discriminazioni e alle violenze determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o da condizione di intersessualità, rivolte ai lavoratori, ai datori di lavoro e al management aziendale.

8. Le associazioni senza scopo di lucro che operano in materia di contrasto alle discriminazioni e alle violenze determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o da condizione di intersessualità, sono da considerarsi parti interessate ai fini del monitoraggio sulla conformità agli standard di responsabilità sociale di cui al comma 4 in relazione alla presenza, nelle condizioni di lavoro presso le aziende, di eventuali forme di discriminazione determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

9. I soggetti pubblici e privati che stipulano contratti, convenzioni o accordi di qualsiasi altra natura con la Regione, o che da essa ricevono contributi, finanziamenti, agevolazioni, appalti, concessioni, patrocini o altre forme di sostegno, anche non oneroso, sono tenuti a non mettere in atto pratiche di discriminazione fondate su nazionalità, sesso, colore della pelle, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale, identità di genere, condizioni di intersessualità ed ogni altra condizione personale o sociale nei confronti di utenti, dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori. Gli uffici regionali competenti verificano il rispetto di tale principio, anche su segnalazione delle associazioni.

Art. 3

Formazione del personale della Regione e degli enti locali e sanitari regionali e carriera alias

1. La Regione, gli enti locali e l'ATS, per quanto di propria competenza, promuovono l'adozione di modalità linguistiche e comportamentali ispirate alla considerazione e al rispetto per ogni orientamento sessuale, identità di genere o condizione di intersessualità, e individuano la redazione di tali modalità nell'ambito dell'attività di formazione del personale dei suoi uffici ed enti.

2. La Regione, gli enti locali e l'ATS tengono conto delle finalità di cui all'articolo 1 nella redazione dei codici di comportamento dei propri dipendenti. In particolare, la Regione prevede all'interno del codice di comportamento del personale regionale specifiche disposizioni riguardanti la garanzia dei principi della parità di trattamento e di non discriminazione nei rapporti con le persone destinatarie dell'azione amministrativa.

3. La Regione promuove iniziative di formazione e aggiornamento del personale delle aziende sanitarie locali e dei medici di medicina generale in materia di contrasto alle discriminazioni e alle violenze determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o da condizione di intersessualità, in collaborazione con le organizzazioni sindacali e professionali e con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge.

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, adotta con deliberazione la "carriera alias", al fine di identificare il personale della Regione che abbia intrapreso un percorso di transizione di genere con il nome scelto e l'identità percepita, sia nei rapporti con il resto del personale, sia con l'utenza con cui entrino in contatto per ragioni di servizio, mantenendo strettamente confidenziali, con idonee modalità stabilite dagli uffici, finalizzate alla gestione del rapporto di lavoro, i dati relativi all'identità anagrafica.

Art. 4

Diritto alla salute e diritti delle persone detenute

1. La Regione istituisce uno sportello regionale polispecialistico per la salute delle persone con incongruenza di genere, finalizzato al supporto medico, giuridico e psicologico che affianchi gli/le utenti nel percorso di transizione e di riassegnazione di genere, utilizzando risorse di personale già impiegate nei servizi socio-sanitari pubblici.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale adotta, con opportuna deliberazione, la modifica delle direttive delle strutture di ricovero di tutto il territorio regionale, con l'espressa previsione che i soggetti transessuali o trans gender siano correttamente collocati nei reparti con riferimento al genere di elezione.

3. La Giunta regionale adotta, con opportuna deliberazione, la modifica delle direttive delle strutture carcerarie di tutto il territorio regionale, con l'espressa previsione che i soggetti transessuali o transgender che abbiano intrapreso il percorso di transizione di genere siano correttamente collocati nelle sezioni con riferimento al genere di elezione.

Art. 5

Tutela delle famiglie, accesso ai servizi pubblici e privati, diritto alla casa

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, in attuazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di non discriminazione, opera per assicurare e garantire a ciascuna persona parità d'accesso ai servizi pubblici e privati e per attuare il principio in base al quale le prestazioni erogate da tali servizi non possano essere rifiutate, né somministrate in maniera deteriore in ragione dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere o di una condizione di intersessualità.

2. La Regione promuove, in raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione professionale e in quello della lotta alle discriminazioni, iniziative di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento sul tema della discriminazione determinata da orientamento sessuale, identità di genere o condizio-

ne di intersessualità, rivolte al personale degli organismi di formazione professionale e orientamento accreditati all'interno del sistema della formazione professionale regionale.

3. La Regione, inoltre, predispone una modulistica omogenea a disposizione della cittadinanza per l'adeguamento alla istituzione delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 39 e 40, della legge n. 76 del 2016 in ordine ai conviventi di fatto e promuove un'azione tesa ad estendere tali procedure a tutta la pubblica amministrazione.

4. Gli enti locali esercitano funzioni di vigilanza e controllo, anche in termini di raccolta di informazioni, per l'attuazione delle finalità e delle azioni di cui ai commi 1 e 3.

5. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di diritto alla casa, promuove soluzioni per favorire il diritto all'abitazione delle persone che sono discriminate o esposte al rischio di discriminazione ed esclusione sociale a causa del proprio orientamento sessuale, della propria identità di genere o di condizione di intersessualità.

Art. 6

Istruzione

1 La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuove, organizza e sostiene attività di formazione e aggiornamento per gli insegnanti e per tutto il personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado del sistema di istruzione e del sistema di formazione professionale, in materia di contrasto degli stereotipi di genere e di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo motivato dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o da una condizione di intersessualità.

2. La Regione coadiuva le istituzioni scolastiche, nell'ambito del sistema dell'autonomia, promuovendo forme di collaborazione nell'attuazione dell'articolo 1, comma 7, lettera d) e comma 16 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) e dall'articolo 16, lettera d), del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricer-

ca), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca).

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono rivolte anche a favore dei genitori o tutori ed il resto del nucleo familiare.

4. Nell'ambito della programmazione regionale e dei progetti avviati a valere sui fondi europei nei settori dell'istruzione e della formazione, la Regione promuove attività di formazione e di informazione sui temi di cui al comma 1. Nel dare attuazione alle attività, la Regione si coordina con l'Ufficio scolastico regionale, con il garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, il personale dei servizi pubblici socio-educativi e socio-sanitari.

5. Al fine di fornire ascolto e sostegno agli studenti e alle studentesse di ogni ordine e grado che, in ragione del loro orientamento sessuale, dell'identità di genere o condizione di intersessualità, siano vittime di discriminazione o violenza o che vivano condizioni personali che possano ostacolare il raggiungimento degli obiettivi accademici o del proprio percorso formativo, o che sperimentano difficoltà nei rapporti interpersonali e sociali, la Regione attiva servizi gratuiti di counseling e promuove, con i CUG delle Università del territorio, attività e spazi di ascolto. Il servizio di counseling è previsto anche per i genitori o tutori ed il resto del nucleo familiare.

Art. 7

Promozione di eventi socio-culturali

1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono e sostengono eventi socio-culturali al fine di sensibilizzare i cittadini e gli operatori economici al rispetto dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere e delle persone intersessuali, per diffondere la cultura dell'integrazione e della non discriminazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione può concedere contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni che operano in materia di contrasto alle discriminazioni e alle violenze determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o da condizione di intersessualità.

Art. 8

Misure di contrasto alla discriminazione e alla violenza e di sostegno alle vittime

1. La Regione garantisce il soccorso, la protezione, il sostegno e l'accoglienza alle vittime di discriminazione o di violenza commesse in ragione dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere o di una condizione di intersessualità.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione favorisce, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, l'attivazione sul territorio regionale di servizi per la prevenzione e il contrasto della discriminazione e della violenza in ragione dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere o di una condizione intersessuale e per l'accoglienza, in collaborazione con i servizi già operativi nell'ambito delle reti antiviolenza territoriali.

3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione istituisce l'attivazione sul territorio regionale di centri di servizio pubblico definiti Consultori LGBT dedicati alla tutela e al supporto delle persone queer, con l'obiettivo di promuovere il benessere psicofisico, l'inclusione sociale e la tutela dei diritti umani delle persone LGBT+.

4. I Consultori LGBT opereranno in collaborazione con associazioni e organizzazioni del territorio che si occupano della tutela dei diritti delle persone di cui all'articolo 1, al fine di garantire un supporto integrato e multidisciplinare.

5. La Giunta regionale è incaricata di stabilire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per la selezione del personale dei Consultori LGBT, garantendo la presenza di professionisti opportunamente qualificati e formati.

6. La Regione istituisce le Case rifugio per persone LGBT+, strutture di accoglienza e protezione destinate a persone che si trovano in situazioni di emergenza o vulnerabilità per ragioni legate al proprio orientamento sessuale, all'identità di genere o a condizione di intersessualità relativi a casi di violenza domestica, discriminazione e marginalizzazione sociale.

7. Le Case rifugio LGBT offrono servizi di alloggio temporaneo, supporto psicologico, consulenza legale e orientamento socio-lavorativo,

con l'obiettivo di favorire il recupero dell'autonomia personale e l'integrazione sociale degli ospiti.

8. La Giunta regionale è incaricata di definire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'istituzione e la gestione delle Case rifugio LGBT, garantendo la presenza di personale qualificato e formato.

9. Ai fini di cui al presente articolo, la Regione può stipulare protocolli d'intesa e convenzioni con gli enti pubblici, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale in possesso di esperienza specifica maturata nell'ambito della prevenzione e contrasto delle discriminazioni e della violenza.

10. La Regione e le associazioni che si occupano di diritti LGBTQIA+ possono costituirsi parte civile nei procedimenti penali per reati commessi nei confronti delle persone a motivo del proprio orientamento sessuale, della propria identità di genere o di una condizione di intersessualità.

Art. 9

Osservatorio regionale sulle discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o da condizione di intersessualità delle vittime

1. La Regione istituisce, presso la struttura regionale competente, l'Osservatorio regionale sulle discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o da condizione di intersessualità.

2. Il tavolo è composto da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
- b) otto rappresentanti per nomina delle associazioni LGBTQIA+ che operano in materia di contrasto alle discriminazioni e alle violenze determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o da condizione di intersessualità;
- c) due personalità esperte nelle tematiche di cui alla presente legge scelti tra docenti, ricercatori e ricercatrici delle istituzioni scolastiche e universitarie;
- d) le consigliere regionali di parità;
- e) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori;

- f) la commissione regionale per la realizzazione della parità di genere, istituita con la legge regionale 13 giugno 1989, n. 39 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della parità tra uomini e donne);
- g) dal Difensore civico della Regione.

3. I membri componenti dell'Osservatorio, nominati dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, restano in carica per la durata della legislatura e comunque sino alla nomina dei nuovi membri componenti;

4. L'Osservatorio:

- a) provvede alla raccolta e alla elaborazione delle buone prassi adottate nel settore pubblico e privato;
- b) raccoglie i dati e monitora i fenomeni legati alla discriminazione e alla violenza motivate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o dalla condizione di intersessualità, anche trasmettendo all'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD) eventuali segnalazioni riguardanti atti discriminatori;
- c) collabora con istituzioni, enti ed organismi regionali per dare attuazione alla presente legge, nonché con personalità esperte e professioniste, per prevenire e contrastare i fenomeni di discriminazione e violenza dovuti all'orientamento sessuale ed all'identità di genere.

5. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative dell'Osservatorio, nonché individua le strutture regionali chiamate a collaborare nell'esercizio delle funzioni del medesimo.

Art. 10

Estensione delle competenze dell'ufficio del Difensore civico della Regione

1. Il Difensore civico della Regione, nell'ambito dei compiti istituzionali previsti dall'articolo 12 dello Statuto regionale per la Sardegna e dalla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4 (Istituzione dell'ufficio del Difensore civico), interviene anche nei casi di discriminazione in ragione dell'orientamento sessuale, dell'orientamento di genere e di condizione di intersessualità, per accogliere e valutare segnalazioni dei singoli individui e delle organizzazioni che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Difensore civico:

- a) rileva, autonomamente o sulla base delle segnalazioni ricevute, la presenza di disposizioni di legge o di regolamento in contrasto con i principi sanciti dalla presente legge;
- b) rileva, autonomamente o sulla base delle segnalazioni ricevute, comportamenti e prassi discriminatorie sulla base di orientamento sessuale, identità di genere o condizione di intersessualità;
- c) segnala al Presidente del Consiglio e alla Giunta regionale i comportamenti e le normative discriminatorie rilevate;
- d) agisce a tutela dei diritti delle persone che hanno subito discriminazioni, anche orientandole verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio.

3. La relazione annuale, di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 1989, contiene una apposita sezione dedicata alle competenze di cui al presente articolo.

Art. 11

Estensione delle competenze del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

1. Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale di cui all'articolo 10 della legge regionale 7 febbraio 2011, n. 7 (Sistema integrato di interventi a favore dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale), nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, opera per l'eliminazione delle discriminazioni fondate su orientamento sessuale, identità di genere e condizione di intersessualità nei confronti:

- a) delle persone ristrette negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni e delle persone ammesse a misure alternative;
- b) delle persone presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio;
- c) delle persone ospiti dei centri di prima accoglienza o presenti nei centri di identificazione ed espulsione per persone straniere;
- d) delle persone di cui alle lettere a) e b) nel corso del loro recupero o in fase di reintegrazione sociale e inserimento nel mondo

del lavoro.

Art. 12

Misure in materia di informazione e comunicazione

1. In coerenza con le finalità di cui alla presente legge, il Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM), nell'ambito della funzione di monitoraggio e delle altre funzioni di cui alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione autonoma della Sardegna), effettua la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale, nonché dei messaggi commerciali e pubblicitari, eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali, all'identità di genere della persona o alle condizioni di intersessualità, anche in attuazione dell'articolo 36 bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

2. Nell'ambito delle funzioni di disciplina dell'accesso radiofonico e televisivo regionale, il CORECOM garantisce adeguati spazi di informazione e di espressione in ordine alla trattazione delle tematiche di cui alla presente legge.

3. La Regione promuove forme di partenariato e di collaborazione con i soggetti che operano nel settore dell'informazione e della comunicazione per l'adozione di modelli comunicativi che utilizzino un linguaggio non discriminatorio, non offensivo e non stereotipato nei confronti delle persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+.

4. Il CORECOM, oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, nei casi di utilizzo offensivo o discriminatorio dell'immagine della donna e delle persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+, si fa parte attiva per segnalarlo all'Osservatorio sulle discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o condizione di intersessualità di cui all'articolo 9 e ai soggetti competenti la presenza di comportamenti non conformi ai codici di autodisciplina della comunicazione commerciale da parte di soggetti aderenti a tali codici.

Art. 13

Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale
delle vittime di discriminazioni

1. Al fine di garantire l'effettività dei principi sanciti dalla presente legge e di agevolare l'accesso alla giustizia, la Regione istituisce un Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni, destinato a sostenere le spese per l'assistenza legale, che operi mediante un meccanismo rotativo di anticipazione e restituzione delle somme.

2. L'accesso al Fondo di cui al comma 1 è consentito, nel caso in cui non ricorrano i presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e nei limiti delle risorse disponibili.

3. La Regione stipula una apposita convenzione con gli ordini degli avvocati dei fori della Sardegna al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati e avvocate patrocinanti per il Fondo con esperienza e formazione continua specifiche in ambito antidiscriminatorio.

4. La Giunta regionale approva entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, un regolamento che definisce:

- a) l'elenco dei procedimenti giurisdizionali per i quali è possibile l'accesso al Fondo;
- b) la dotazione finanziaria e le modalità di gestione del Fondo;
- c) i criteri di erogazione delle disponibilità del Fondo;
- d) le modalità di accesso ai contributi;
- e) i casi in cui il contributo deve essere restituito e le modalità di recupero delle somme;
- f) le modalità di promozione del Fondo.

Art. 14

Divieto di discriminazione nei pubblici esercizi e
nei servizi turistici e commerciali

1. Chi gestisce pubblici esercizi non può rifiutare le proprie prestazioni, né erogarle a condizioni deteriori rispetto a quelle praticate alla generalità delle persone utenti senza un legittimo motivo.

2. Il divieto di cui al comma 1 è esteso a

chi gestisce servizi turistici e imprese commerciali e a chi affitta una abitazione.

3. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulla osservanza dei divieti, di cui ai commi 1 e 2, sono esercitate dai comuni.

4. Chiunque contravvenga ai divieti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 516 euro a un massimo di 3.098 euro.

Art. 15

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti per il superamento delle discriminazioni e per la prevenzione e il contrasto alla violenza, motivate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o da condizione di intersessualità.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno, avvalendosi anche dell'Osservatorio di cui all'articolo 9, trasmette al Consiglio regionale una relazione illustrativa sul fenomeno delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o da condizione di intersessualità nel territorio regionale e sullo stato d'attuazione della presente legge. Tale relazione contiene, inoltre, informazioni sui seguenti aspetti:

- a) le azioni e le misure attuate dalla Regione per assicurare ad ogni persona, indipendentemente dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o da condizione di intersessualità, l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale e di inserimento al lavoro;
- b) le iniziative di cui all'articolo 6 attivate dalla Regione per la formazione del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado;
- c) gli interventi di cui agli articoli 3 e 4, realizzati dall'ATS e dai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari;
- d) le azioni positive realizzate dalla Giunta regionale per raggiungere e garantire il riconoscimento della parità di trattamento, con particolare riferimento all'accesso da parte delle singole persone e delle famiglie ai servizi, azioni e interventi;
- e) le iniziative realizzate ai sensi dell'articolo 7 per la promozione di eventi culturali riguardanti la non discriminazione in materia di

orientamento sessuale, identità di genere e condizione di intersessualità.

3. La Giunta regionale nella relazione di cui al comma 2 rende conto anche degli interventi realizzati ai fini dell'attuazione delle misure previste dall'articolo 8.

4. La relazione di cui al comma 2 deve essere pubblicata entro il 28 giugno, nei siti della Regione e dei suoi enti strumentali unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Art. 16

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 200.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le seguenti variazioni nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2024-2026:

in aumento

missione 12 - programma 04 - titolo 1		
2024	euro	200.000
2025	euro	200.000
2026	euro	200.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1		
2024	euro	200.000
2025	euro	200.000
2026	euro	200.000.

Art. 17

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).